

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

E

L'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

VISTO il Regolamento (CE) n. 1889/2005, e in particolare:

- l'art. 5, in materia di trattamento e registrazione delle informazioni ottenute a seguito delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005, e in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. a), che individua tra le Autorità competenti, ciascuna per le competenze individuate nel D.lgs. 195/2008, l'Agenzia delle Dogane e l'Unità di Informazione Finanziaria;
- l'art. 2, comma 3, che riconosce quale modalità di realizzazione del sistema di sorveglianza sui movimenti al seguito di denaro contante l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le Autorità competenti;
- l'art. 2, comma 4, in tema di raccolta e utilizzo delle informazioni derivanti dalle attività di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante;
- l'art. 3, comma 1, che prevede per chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane;
- l'art. 4, comma 1, che disciplina i poteri dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane in ordine all'accertamento delle violazioni al D.lgs. n. 195/2008;
- l'art. 4, comma 5, che stabilisce l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Dogane della copia dei verbali di contestazione delle violazioni al D.lgs. n. 195/2008 elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza;
- l'art. 4, comma 6, che disciplina l'obbligo dell'Agenzia delle Dogane di custodire per 10 anni i dati delle contestazioni e di trasmetterli al Ministero dell'Economia e delle finanze;
- l'art. 4, comma 7, che disciplina l'obbligo dell'Agenzia delle Dogane di fornire all'Unità di Informazione Finanziaria le informazioni da cui emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;



VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, contenente norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e in particolare:

- l'art. 6, in base al quale è istituita, presso la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia;
- l'art. 9, comma 1, in base al quale le informazioni in possesso dell'Unità di Informazione Finanziaria relative all'attuazione del decreto sono coperte da segreto d'ufficio, salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge;
- l'art. 46, che disciplina il divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette fuori dai casi previsti dal decreto n. 231 medesimo;
- l'art. 54, commi 2 e 3, che prevede obblighi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio al finanziamento del terrorismo e, a carico dell'Unità di Informazione Finanziaria, il compito di fornire indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in applicazione del quale dal 1 dicembre 2012 l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'AAMS, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATA l'esigenza di fissare principi e modalità di collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Unità di Informazione Finanziaria volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei compiti istituzionali;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, che con nota prot. n. 16988 del 26.06.2012 non ha ritenuto di formulare osservazioni sulla natura istituzionale della collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Unità di Informazione Finanziaria, ma di individuare idonee misure relative alla sicurezza dei dati e dei sistemi di autenticazione e autorizzazione;

SENTITO il Comitato di esperti costituito presso l'Unità di Informazione Finanziaria,

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito Agenzia)

e

l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (in seguito UIF)

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo disciplina la collaborazione e lo scambio informativo tra l'Agenzia e l'UIF per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

Art. 2

(Accesso ai dati)

1. Al fine di esercitare le proprie funzioni, la UIF accede alla base dati tenuta dall'Agenzia ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, con le procedure disciplinate nell'accluso Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.
2. Le procedure adottate rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3

(Comunicazioni)

1. L'Agenzia trasmette alla UIF le informazioni da cui emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
2. La UIF trasmette all'Agenzia le informazioni sui fenomeni rilevanti ai fini dei controlli sui movimenti transfrontalieri, desunte dalle analisi effettuate sui dati acquisiti ai sensi del comma 1.

Art. 4

(Altre forme di collaborazione)

1. L'Agenzia e la UIF si scambiano informazioni sui risultati delle attività di analisi e sugli studi condotti sui flussi finanziari utili ai fini delle relative attività istituzionali.
2. L'Agenzia collabora con la UIF ai fini dell'emanazione degli schemi e modelli di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 231/2007 e dell'individuazione degli indicatori di anomalia ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo decreto.
3. La UIF collabora con l'Agenzia per l'individuazione di ipotesi di anomalia rilevanti ai fini dell'attività di controllo sui movimenti transfrontalieri.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nel presente Protocollo sono individuati nell'ambito delle Strutture interessate i seguenti punti di contatto:
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Accertamenti e Controlli – Ufficio metodologia e controllo degli scambi nel settore doganale fiscale ed extratributario;
 - Unità di Informazione Finanziaria, Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali.

2. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti, anche per tenere conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 13 dicembre 2013

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore


Dr. Giuseppe Peleggi

Handwritten signature of Dr. Giuseppe Peleggi in black ink, consisting of stylized cursive letters.

Unità di Informazione Finanziaria

Il Direttore

Dr. Claudio Clemente

Handwritten signature of Dr. Claudio Clemente in black ink, featuring a prominent initial 'C' followed by cursive letters.